



# COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Deliberazione n. 60 del 20 maggio 2019*

**OGGETTO:** Procedimento davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria n. r.g. 2217/2015 tra il Comune di Condofuri e Telecom Italia s.p.a.- Accettazione proposta conciliativa

L'anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno venti del mese di maggio alle ore 12.30 convocata con le prescritte modalità nella sede della Delegazione di Condofuri Marina si è riunita la giunta comunale. All'appello nominale risulta:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
IARIA Tommaso	SINDACO	x	
MANTI Filippo Leonardo	VICE SINDACO	x	
PONTARI Maria Giuseppina	ASSESSORE	x	
NUCERA Carolina Valentina	ASSESSORE		x
MESIANO Carmelo	ASSESSORE		x
	TOTALE PRESENTI/ASSENTI	3	2

Partecipa il segretario comunale dott.ssa Manuela Falduto, incaricato della verbalizzazione del presente atto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, dott. Tommaso Iaria, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che

- il Comune di Condofuri ha sottoscritto con Telecom Italia nell'anno 2010 contratto per la fornitura dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività IP;
- che già in costanza del contratto stipulato nel 2010 in più occasioni si sono verificati casi di malfunzionamento delle linee telefoniche fisse del Comune;
- che è stato notificato al Comune di Condofuri decreto ingiuntivo n. 346/2015 emesso dal Tribunale civile di Reggio Calabria acquisito al protocollo dell'ente n. 1504995 del 22.05.2015 in favore della Telecom Italia s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De Sanctis Mangelli per l'importo di € 52.923,22 oltre interessi di mora ex Dlgs. 231/2002 dalle singole scadenze sino al soddisfo oltre le spese del procedimento liquidate in complessivi € 1591,00 di cui € 286 per spese € 1305,00 per onorari oltre iva, cpa e spese generali da calcolarsi nella misura del 15% sui compensi;

**DATO ATTO** che con Deliberazione n. 66 del 12.06.2015 la Giunta Comunale del Comune di Condofuri ha stabilito, tra l'altro:

- Di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 346/2015 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria a favore di Telecom Italia s.p.a.;
- Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante legale dell'Ente, a sottoscrivere il relativo mandato a margine o in calce agli atti giudiziari occorrenti eleggendo domicilio presso lo studio dell'avvocato incaricato
- Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali di avviare le procedure di individuazione di un unico legale da nominare ai fini della difesa del Comune nel promuovendo giudizio, secondo le modalità previste nella deliberazione di Giunta Comunale nr. 59 del 23.06.2014;
- Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali la stipula con il professionista incaricato del contratto per l'espletamento dell'incarico professionale e di tutti gli atti gestionali conseguenti;

**PRESO ATTO** che con Determinazione della responsabile dell'area amministrativa n. 060 del 24.06.2015 si è dato atto, tra l'altro, che il procedimento finalizzato alla selezione del professionista cui affidare l'incarico di difesa dell'ente nel giudizio in premessa si è concluso con l'individuazione dell'avv. Umberto Femiresa;

**DATO ATTO** in pendenza del giudizio di opposizione, incardinato presso il Tribunale di Reggio Calabria con il nr. RG 2217/2015, il Giudice, con provvedimento del 01.12.2015, ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 27.071,22;

**EVIDENZIATO** che il decreto ingiuntivo con acclusa nota relativa alla provvisoria esecutività per l'importo di € 27.071,22 è stato rinotificato munito di formula esecutiva al Comune ed acquisito al prot. comunale nr. 12844 del 13.12.2016;

**PRESO ATTO** che il Comune di Condofuri ha provveduto a liquidare il predetto importo di € 27.071,22 con Determinazione del Responsabile dell'area amministrativa n. 116 del 27/09/2017;

**DATO ATTO** il pagamento del predetto importo è regolarmente avvenuto;

**PRESO ATTO** che con nota acquisita al prot. comunale n. 5311 del 16.05.2019 il legale dell'ente, avv. Umberto Femiresa, ha trasmesso verbale di udienza del 18/10/2017 nel quale è contenuta

proposta conciliativa sottoposta dal Giudice alle parti, rappresentando che la causa è stata rinviata all'udienza del 22/05/2019 per la conciliazione della controversia;

**VISTA** la proposta di conciliazione sottoposta alle parti dal Tribunale ex art. 185bis c.p.c. nei termini seguenti: *“il Comune di Condofuri deve rifondere a Telecom Italia spa la somma di € 27.071,22 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo nonché le spese e competenze della fase monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo; spese della fase di opposizione compensate”*;

**DATO ATTO** altresì che con nota acquisita al prot. comunale n. 5311 del 16.05.2019 il legale dell'ente, avv. Femiresa:

- ha comunicato che la Telecom Italia Spa all'udienza del 10/04/2019 ha accettato la proposta formulata dal Giudice e ha altresì rinunciato alle spese legali del procedimento monitorio.
- Ha rappresentato che in considerazione del fatto che il Comune di Condofuri ha già provveduto al pagamento del capitale pari ad € 27.071,22 indicato nella proposta conciliativa formulata dal Giudice e in considerazione della compensazione delle spese della fase di opposizione, come indicata nella predetta proposta e della rinuncia della Telecom Italia Spa alla spese legali della fase monitoria, il Comune di Condofuri per conciliare la controversia dovrà provvedere al pagamento dei soli interessi di mora dallo stesso legale quantificati in € 5.834,18;
- Ha espresso parere favorevole in merito alla accettazione della predetta proposta conciliativa della controversia n. 2217/2015 r.g. pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, sulla base degli atti di causa, valutato anche l'importo originario del decreto ingiuntivo notificato al Comune (€ 52.923,22 oltre interessi di mora ) con la precisazione dell'esclusione del pagamento delle spese legali della fase monitoria per rinuncia da parte di Telecom Italia Spa e considerato il già avvenuto pagamento della somma pari ad € 27.071,22.

**VISTO** il verbale di udienza del 10.04.2019 nel quale il Tribunale preso atto della possibilità di definire bonariamente la controversia e della rinuncia di Telecom Italia spa alle spese legali del procedimento monitorio ha rinviato la causa per la conciliazione all'udienza del 22.05.2019 ore 10,00, onerando le parti a comparire personalmente o a mezzo di procuratori speciali.

**RITENUTO** opportuno aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale civile di Reggio Calabria nei termini sopra esposti risultando la stessa vantaggiosa per l'ente;

**CONSIDERATO** che la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Umbria, n. 123/2015 ha evidenziato la distinzione concettuale tra debito fuori bilancio e transazione chiarendo che:

- l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art.194 del Tuel è da considerarsi tassativa e non può estendersi alle transazioni;
- a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive, gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione ha l'obbligo di attivare le normali procedure di spesa;
- la competenza spetta al Consiglio comunale nel caso in cui la transazione sia finanziata in modo rateizzato, mediante imputazione delle singole rate annuali nei bilanci di previsione successivi,

restando di competenza della Giunta nei casi in cui il pagamento avvenga nel corso del medesimo anno finanziario;

**DATO ATTO**, infine:

- che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c., con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;
- che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

**CONSIDERATO** che:

- a) con il ricorso alla conciliazione transattiva è possibile trovare rapidamente un accordo in grado di salvaguardare l'immagine dell'Ente;
- b) la transazione è un modo semplice, rapido ed economico per risolvere, ove possibile, le liti trovando un accordo pacifico senza conseguire una sentenza con notevole dispendio di spese legali che gravano sul bilancio del Comune, evitando, in tal modo operando, di affrontare tempi di attesa che possano trascinarsi per anni;
- c) appare opportuno definire transattivamente la lite, stante che le condizioni concordate appaiono favorevoli per il Comune, per le ragioni sopra esposte;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 345/2013/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, per la quale, con riferimento alle funzioni dell'Organo di revisione di cui all'art. 239 TUEL, così come modificato dalla L. 213 del 2012, l'esame di casi nei quali è richiesto il parere del Collegio (ovvero del Revisore unico ndr) conferma che si tratta di un'attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all'assunzione delle delibere di competenza del Consiglio». In sostanza, il Revisore dei Conti si deve esprimere solo quando la competenza degli atti è consiliare. Pertanto, l'obbligo di parere è limitato a pochi e specifici casi, ovvero, ad esempio, le proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel. Al fine di individuare, in concreto, se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali;

**RICHIAMATA**, altresì, la deliberazione 20/2012/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, per la quale:

*“... la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;*

*- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.*

*.... Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni.”;*

**RICHIAMATA**, altresì, la deliberazione n. 30/P/08 della Corte di Conti, sezione regionale di



controllo per la Toscana con la quale, in merito alle tipologia dei debiti fuori bilancio chiarisce, tra l'altro, che: *“gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi. In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla finanza e contabilità Enti Locali”;*

**ATTESA** la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 267/00

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D.lgs. 267/00;

**VISTO** l'art.1965 del c.c.

**A VOTI UNANIMI**, legalmente espressi;

## **DELIBERA**

- 1) **DI ADERIRE** alla proposta conciliativa sottoposta dal Tribunale di Reggio Calabria alle parti nel giudizio n. r.g. 2217/2015 tra il Comune di Condofuri e Telecom Italia spa di cui ai verbali di udienza del 18/10/2017 e del 10.04.2019;
- 2) **DI DARE ATTO** che in base al predetto accordo conciliativo il Comune di Condofuri dovrà corrispondere, avendo provveduto al pagamento di € 27.071,22, in forza di decreto ingiuntivo dichiarato parzialmente esecutivo, a saldo e stralcio di ogni pretesa afferente il giudizio in parola e il decreto ingiuntivo n. 346/2015, l'importo di € 5.834,18 a titolo di interessi di mora;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Amministrativa, avv. Caterina Attinà, a presenziare nell'interesse del Comune di Condofuri all'udienza del 22.05.2019 e/o ad eventuale altra udienza di rinvio, demandando alla stessa la sottoscrizione del verbale di conciliazione davanti al Giudice;
- 4) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento.
- 5) **DI DARE ATTO** che la spesa nascente dal presente provvedimento trova copertura nel pertinente capitolo del corrente bilancio;
- 6) **DI RENDERE**, con ulteriore votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

---

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

**ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
*F.to Avv. Caterina Attinà*

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

**ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-  
FINANZIARIA  
*F.to Dott.ssa Alessandra Sgarlato*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**

F.to Dott. Tommaso Iaria

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Manuela Falduto

<p>PARERE FAVOREVOL In ordine alla <b>regolarità tecnica</b> f.to Avv. Caterina Attinà</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla <b>regolarità contabile</b> F.to Dott.ssa Alessandra Sgarlato</p>
--	---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22.05.2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 22.05.2019

L'addetto alla Pubblicazione

F.to 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. \_\_\_\_\_ FOGLI.

DATA \_\_\_\_\_

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

Avv. Caterina Attinà

